

N. R.G. 39/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

—
TRIBUNALE DI PARMA

Sezione fallimentare

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Marco Vittoria Presidente

dott. Enrico Vernizzi Giudice rel.

dott. Irene Colladet Giudice

nel giudizio n. 39/2022 reg. P.U. per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa ex artt. 57 e 61 CCII promosso da:

, con sede in Noceto (PR),

, capitale sociale euro 15.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al

Registro delle Imprese di Parma , numero del REA, in persona

dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t.

, con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED] [REDACTED]

(elettivamente domiciliata in Ancona, Via della Loggia n. 48 presso lo studio del suddetto difensore;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: omologazione accordo di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa ex artt. 57 e 61 CCII

visto il ricorso depositato in data 7 dicembre 2022 con cui

) ha domandato all'intestato Tribunale di :

- a) omologare, ai sensi degli artt. 48, comma IV, e 57 CCII., l'accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato tra la ricorrente e i propri creditori;
- b) di estendere, ai sensi dell'art. 61 CCII., gli effetti del predetto accordo nei confronti del creditore non aderente _____, applicando al medesimo il trattamento previsto per la categoria dei creditori bancari chirografari;

premessi che:

- l'accordo di ristrutturazione partecipa della comune natura di procedura concorsuale propria del concordato preventivo (Cass. 12064/2019; Cass. 1182/18, Cass. n. 9087/18, Cass. n. 16347/18);
- in coerenza con quanto chiarito dalla Suprema Corte in merito all'analogo tema dei limiti del sindacato giurisdizionale sulla fattibilità del piano concordatario (Cass. 13224/2021; Cass. 4790/2018 ; Cass. 23315/2018; Cass. n. 5825/18, Cass. 21175/18; Cass. n. 9071/17), deve ribadirsi il principio secondo cui il controllo del tribunale in sede di omologa non può ritenersi limitato alla sola verifica della regolarità formale degli adempimenti previsti dalla legge, ma deve estendersi a tutti gli aspetti di legalità sostanziale ivi compresi quelli inerenti l'effettiva garanzia di soddisfacimento dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge;
- tale verifica deve essere effettuata in termini di plausibilità e ragionevolezza, dovendosi negare l'omologazione ove l'accordo, per come formulato, renda di per sé irragionevole e irrealistica l'affermazione di integrale pagamento in quei termini (Cass. 12064/2019);

rilevato che :

- l'intestato Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII in quanto la ricorrente ha il centro dei propri interessi nel circondario di Parma;
- la ricorrente è imprenditore commerciale e non è impresa minore ex art 2 comma I lett d) CCII;

- l'impresa ricorrente versa in stato di crisi (ex art 2 comma I lett a) CCII *“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”*;
- l'accordo di ristrutturazione è stato pubblicato ex art 40 comma IV CCII nel Registro delle Imprese in data 13 dicembre 2022;
- l'accordo è intervenuto con il 77,58 % dei creditori risultando pertanto soddisfatta la percentuale minima del 60% richiesta dall'art. 57 comma I CCII;
- l'accordo contiene l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione;
- il piano (doc 5) risulta redatto in conformità al disposto dell'art. 56 CCII;
- il piano risulta corredato della documentazione di cui all'art. 39 comma I e III (richiamato dall'art 57 CCII) nonché dalla relazione di un professionista indipendente, designato dalla stessa ricorrente;
- la relazione del professionista designato rag. ██████████ ██████████ (doc . 6) risulta sufficientemente motivata, non evidenzia elementi di contraddittorietà ed attesta la veridicità dei dati aziendali e l'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti sotteso al piano predisposto, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui all'art 57 comma III CCII;
- nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione dell'accordo di ristrutturazione presso il Registro delle Imprese non risulta che i creditori della ricorrente, o altro interessato, abbiano proposto opposizione ex art. 48 comma IV CCII;

considerato che:

- è impresa esercente, come da visura CCIAA, attività di *“ideazione, creazione, costruzione, assemblaggio e commercializzazione, da e per l'estero, di macchine, impianti, attrezzature e*

relative parti di ricambio, nonché l'assistenza tecnica meccanica ed operativa per la messa a punto degli stessi, utilizzabili per la perforazione del sottosuolo...”).

- la ricorrente :

a) con atto stipulato in data 5 dicembre 2022, con firme autenticate a ministero Notaio Dott. GIULIO ALMANZI (rep. _____), ha concluso “Accordo in attuazione di Piano di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa ex artt. 57 e 61 D.Lgs. n. 14/2019” con

_____ i quali hanno acconsentito, nei termini e alle condizioni ivi indicate, a porre in essere la complessiva ristrutturazione dell'esposizione finanziaria di _____ che si è obbligata a corrispondere ai medesimi istituti di credito l'importo complessivo di € 327.042,92, pari al 45% del credito chirografario di complessivi € 726.762,05, oltre all'importo di € 241.153,06, corrispondente al 100% del credito vantato da _____ assistito da garanzia da parte di _____, creditrice in via chirografaria della complessiva somma di € 50.127,36, non ha invece aderito all'accordo;

b) ha stipulato accordi, condizionati all'omologa dell'ADR, con 41 fornitori aderenti (docc. 17a e 17b), obbligandosi a corrispondere ai medesimi un importo pari al 45% del credito chirografario, fatta eccezione per il fornitore

_____ con il quale è stato sottoscritto l'impegno a soddisfare il 60% del corrispondente credito. Con _____, che vanta un credito assistito da privilegio generale ex art. 2751 bis n. 2 c.c., l'accordo sottoscritto prevede l'impegno di pagare un importo corrispondente al 90% del credito vantato dal predetto creditore;

c) ha ottenuto rinunce ai crediti da parte dei soci, ex soci e terzi finanziatori: il socio _____, l'ex socio _____ e _____ hanno rinunciato (docc. 11, 12 e 13), a condizione che l'ADR venga omologato, alla restituzione dei rispettivi crediti derivanti da precedenti finanziamenti ammontanti a complessivi € 625.517,46 (comprensivi di interessi);

d) stipulato con il creditore ipotecario _____ in data 1 dicembre 2022, scrittura privata, in base a cui quest'ultimo - titolare di un credito pari ad € 673.172,00 oltre a interessi, assistito da garanzia ipotecaria per € 843.500,00 (di cui € 720.000,00 quale

quota capitale), iscritta in data 1.06.2020 (Reg. Gen. n. 7821 e Reg. Part. n. 1213) sull'immobile industriale di proprietà della ricorrente - all'esito della vendita dell'immobile gravato da ipoteca, si è impegnato a rinunciare, a condizione dell'avvenuto integrale pagamento dei creditori privilegiati, al proprio credito, nella misura che si renderà necessaria a garantire la disponibilità in capo alla debitrice della somma di € 590.827,69, destinata a soddisfare i creditori chirografari nella misura minima del 45% (la rinuncia è risolutivamente condizionata alla mancata emissione della sentenza di omologa da parte del Tribunale di Parma);

e) stipulato ulteriori accordi, sempre condizionati all'omologa dell'ADR, con i seguenti creditori:

- _____ con sede in Sofia (Bulgaria), creditore chirografario della somma di € 81.600,00 versata quale acconto per l'acquisto di una macchina trivellatrice modello 80VEG, la quale, con atto sottoscritto in data 7 giugno 2022 (all. 17b) ha rinunciato alla restituzione di tale somma, a fronte dell'intervenuta consegna del suddetto macchinario da parte dell'affittuaria del ramo d'azienda

(sul punto più oltre);

- _____ con sede in Lisbona (Portogallo), creditore chirografario per la somma di € 78.000,00 versata in acconto per la produzione di una macchina trivellatrice che, tramite atto redatto in data 3 agosto 2022 (all. 17a), ha aderito alla proposta di pagamento del 45% del suddetto credito e quindi nella misura di € 35.100,00;

- _____, ex amministratore di _____, che con dichiarazione del 22 luglio 2022, (doc. 17b), ha rinunciato al proprio credito di € 2.178,85 per compensi professionali;

-nel piano è prevista:

a) la cessione del ramo d'azienda, attualmente concesso in godimento a _____ in forza di contratto d'affitto stipulato in data 10 febbraio 2022. La società affittuaria, in data 22 giugno 2022, ha formulato un'offerta di acquisto del suddetto ramo d'azienda, comprensivo delle giacenze di magazzino di proprietà di _____, per il prezzo complessivo di € 1.000.000,00 da corrispondere entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza

di omologazione dell'accordo (doc. 7). L'offerta è condizionata risolutivamente al mancato raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 57 CCII o alla mancata omologazione dell'ADR;

b) la cessione dell'immobile industriale sito a Noceto (PR), _____, di proprietà di _____ per un valore, determinato con perizia redatta in data 1 agosto 2022 e asseverata in data 30 novembre 2022 avanti al Notaio Dott. GIORGIO CHIARI, pari ad € 1.265.000, in forza di contratto preliminare stipulato con _____ in data 24 gennaio 2023 a ministero Notaio Dott. CARLO MARIA CANALI (rep. 78275; racc. 34722);

c) la determinazione delle spese di gestione corrente (doc. 8) da sostenere successivamente al 30 giugno 2022 e fino alla data di omologa dell'ADR - compenso a favore dell'amministratore, stipendio dell'unico dipendente amministrativo, imposte gravanti sull'immobile (IMU e Tari), utenze, canoni di leasing e di noleggio, consulenze ordinarie, utilizzo software, assicurazioni, compensi dei periti - nella complessiva somma di € 65.000,00. E' previsto che la provvista per le suddette spese venga acquisita mediante: I) le entrate derivanti dal canone di affitto del ramo d'azienda, pattuito in € 60.000,00 annui e quindi, per il periodo da luglio 2022 a febbraio 2023, in misura pari a € 40.000,00; II) l'incasso dei crediti vs clienti iscritti in contabilità per la somma di € 47.203,00, e valutati come esigibili nella minor somma di € 22.000,00; III) il ricavato (ipotizzato in misura pari ad € 20/25.000,00 a fronte di un valore di stima pari ad € 66.440,00) derivante dalla vendita dei beni mobili (attrezzature, mobili e arredi, impianti, etc.) non ricompresi nella vendita del ramo d'azienda, la cui liquidazione è stata affidata a società (_____) specializzata nelle vendite on-line mediante procedura competitiva. Il costo dei compensi spettanti agli *advisors* ed all'attestatore, a fronte di un mandato congiuntamente conferito da _____ e da _____, affittuaria del ramo d'azienda, per accordo fra le parti, è stato posto interamente a carico di quest'ultima;

-a fronte di un passivo pari ad € 3.682.714,32 il piano, in estrema sintesi, prevede:

a) il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati (90% per il solo credito vantato dallo _____), entro 60 giorni dalla pubblicazione del

- provvedimento di omologazione (entro 90 giorni per lo _____), fatta eccezione per il creditore ipotecario che ha rinunciato in parte alla propria soddisfazione;
- b) il soddisfacimento dei creditori chirografari aderenti all'accordo, ivi compresi i creditori appartenenti alla categoria del ceto bancario, in misura pari al 45% (60% limitatamente al credito di _____), entro 60 giorni dalla cessione dell'immobile aziendale di proprietà della ricorrente;
- c) il soddisfacimento integrale dei creditori chirografari non aderenti e non appartenenti al ceto bancario, entro 60 giorni dalla cessione del suddetto immobile aziendale;
- d) il soddisfacimento del creditore non aderente _____, in misura pari al 45%, entro 60 giorni dalla cessione del suddetto immobile, per effetto dell'estensione degli effetti dell'accordo ex art. 61 comma 1 CCII;
- e) il soddisfacimento del creditore privilegiato _____, assistito da garanzia ipotecaria sull'immobile aziendale di proprietà della ricorrente, nella misura che si renderà disponibile all'esito del pagamento dei creditori chirografari con il ricavato della vendita del predetto immobile, entro 60 giorni dalla cessione del medesimo;

-la ricorrente ha domandato di estendere, ai sensi dell'art. 61 CCII, gli effetti dell'accordo di ristrutturazione nei confronti del creditore non aderente _____, applicando ad esso il trattamento previsto per la categoria dei creditori bancari chirografari, ovvero il pagamento di € 22.557,31, corrispondente al 45% del credito vantato al 30 giugno 2022 pari a € 50.127,36, entro 60 giorni dalla vendita dell'immobile industriale _____, a tacitazione dell'intero debito. L'art. 61 CCII prevede che, alle condizioni ivi indicate, in deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c., gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici. In base alla suddetta disposizione, per l'adesione forzata all'accordo di ristrutturazione i creditori non aderenti devono quindi essere inseriti in una o più "categorie", individuate in seno all'accordo, sulla base di posizione giuridica ed interessi economici omogenei. Nel caso in esame la "categoria" dei creditori bancari è stata costituita, seppur implicitamente, in modo adeguato, avuto riguardo, quanto all'omogeneità di posizione giuridica, al rango del credito

e, per quel che concerne l'omogeneità degli interessi economici, ponendo in rilievo la comune aspettativa di soddisfazione (Tribunale di Bergamo decreto 30 marzo 2022); con riguardo agli ulteriori requisiti richiesti dalla norma:

a) gli allegati al ricorso ed in particolare i documenti nn. 19 e 20, che contengono le comunicazioni rivolte agli istituti di credito, ivi compresa _____, che hanno condotto alla stipula dell'accordo di ristrutturazione sottoscritto in data 5 dicembre 2022, comprovano che i creditori appartenenti alla medesima categoria sono stati informati dell'avvio delle trattative, sono stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede ed hanno ricevuto adeguate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della debitrice nonché sull'accordo e sui suoi effetti (art 61 comma II lett a) CCII;

b) l'accordo ha carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via indiretta ex art 84 CCII per effetto del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato in data 10 febbraio 2022, con firme autenticate a ministero Notaio dott. ANDREA SCOCCIANTI (rep. 46.731) (art 61 comma II lett b CCII);

c) i crediti dei creditori aderenti rappresentano circa il 94% dei crediti della categoria (istituti di credito in chirografo) (art 61 comma II lett c CCII);

d) deve ritenersi che il creditore non aderente, cui vengono estesi gli effetti dell'accordo, possa risultare soddisfatto in base ad esso in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria (art 61 comma II lett d CCII) atteso che in ipotesi di liquidazione giudiziale verrebbero meno l'accordo stipulato dalla ricorrente con il creditore ipotecario (che ha rinunciato parzialmente al proprio credito nella misura che si renderà necessaria per garantire la disponibilità a favore di _____ della somma di € 590.827,69 destinata a soddisfare i creditori chirografari nella misura minima del 45%), l'offerta di acquisto del ramo d'azienda formulata dall'affittuaria _____ così come l'accordo relativo alla compravendita dell'immobile aziendale. Deve infine tenersi conto delle differenti tempistiche, della maggiore aleatorietà in termini di risultati economici e dei differenti e maggiori costi (compenso del Curatore e di eventuali coadiutori), che potrebbero ragionevolmente determinarsi in ipotesi di dismissione degli assets strategici attraverso procedure competitive disposte in sede di liquidazione giudiziale;

e) con nota di deposito del 12 dicembre 2022, la ricorrente ha depositato la documentazione attestante l'intervenuta notifica a _____, in data 9 dicembre 2022, dell'accordo, della domanda di omologazione e dei documenti allegati (art 61 comma II lett e CCII);

f) l'accordo, non prevedendo l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti (art 61 comma IV CCII) è destinato a rinegoziare i crediti già sorti, non a disciplinare i crediti che possano derivare da contratti da stipularsi successivamente e non comporta, pertanto, un aggravamento del rischio per l'istituto di credito non aderente;

ritenuto che:

-debba essere condiviso il parere dell'ausiliario dott. ██████ BENASSI - nominato dal Tribunale con decreto del 20 dicembre 2022 – in merito alla veridicità dei dati aziendali ed all'attuabilità dell'accordo;

-il piano prospettato, sulla base di una valutazione prognostica condotta in termini di ragionevolezza, si fondi su previsioni e ipotesi ragionevoli e concrete supportate dalle offerte di acquisto e risulti pertanto idoneo, sulla base di una valutazione prognostica condotta in termini di ragionevolezza, al realizzo delle somme necessarie per soddisfare i creditori aderenti - nella misura, alle condizioni e nei termini di cui agli accordi stipulati – ed ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini previsti dall' art. 57 CCII;

-sussistano le condizioni per estendere gli effetti dell'accordo al creditore non aderente _____, applicando ad esso il trattamento previsto per la categoria dei creditori bancari chirografari, ovvero il pagamento da parte di _____ della somma di € 22.557,31, corrispondente al 45% del credito vantato al 30 giugno 2022 pari ad € 50.127,36, entro 60 giorni dalla vendita dell'immobile industriale di proprietà della ricorrente a tacitazione dell'intero credito;

PQM

Il Tribunale così provvede:

- 1) OMOLOGA l'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da _____, con sede in Noceto (PR), Via _____, capitale sociale euro 15.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma _____ numero _____ del REA, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. C _____ :
- 2) ESTENDE _____, ai sensi dell'art. 61 CCII, gli effetti del suddetto accordo di ristrutturazione dei debiti nei confronti del creditore non aderente _____, con sede in Modena, _____, Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. _____, applicando ad esso il trattamento previsto per la categoria dei creditori bancari chirografari, ovvero il pagamento da parte della ricorrente della somma di € 22.557,31, corrispondente al 45% del valore nominale del credito vantato al 30/06/2022 pari a euro 50.127,36, entro 60 (sessanta) giorni dalla vendita dell'immobile industriale di proprietà di _____, il tutto a saldo e stralcio dell'intero debito;
- 3) MANDA alla Cancelleria affinché provveda alla pubblicazione della presente sentenza nel Registro delle Imprese e per gli altri adempimenti di legge.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del 15 febbraio 2023

Il Giudice rel

Enrico Vernizzi

Il Presidente

Marco Vittoria